



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



mce



Regolamento REACH, Notifica SCIP e Direttiva RoHS

Relatori: Salvina Murè

30/06/2022

Regolamento REACH

Il **Regolamento (CE) n. 1907/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio, denominato regolamento "**REACH**" (dall'acronimo "**R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation of **C**hemicals") e concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell'Unione Europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno.

Il Regolamento (CE) n.1907/2006 è costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici.

Con tale Regolamento è stata istituita l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento e ha realizzato una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall'industria.

La banca dati ECHA si rivolge ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche, che devono fornire al destinatario dell'articolo le informazioni di base sulle caratteristiche chimico fisiche, tossicologiche e ambientali delle sostanze al fine di una loro corretta gestione. L'ECHA verifica le informazioni fornite.

Regolamento REACH

Il **Regolamento REACH** non riguarda però esclusivamente le sostanze in quanto tali, ma anche

- quelle contenute nelle **miscele** e
- negli **articoli**,

coinvolgendo pertanto nella sua applicazione non solo i **produttori** e gli **importatori** di **sostanze chimiche**, ma anche altri attori coinvolti nella catena di approvvigionamento, come gli **utilizzatori a valle di sostanze chimiche** per la **fabbricazione di miscele** o di **articoli**.

La sentenza della Corte di giustizia europea del 10 settembre 2015 nella causa C-106/14 ha chiarito l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e di informazione ai sensi degli articoli 7, paragrafo 2, e 33 del regolamento REACH, che si applicano anche agli **articoli presenti in prodotti complessi** (ossia prodotti costituiti da più di un articolo) finché detti articoli conservano una forma, una superficie o un disegno particolari e finché non diventano rifiuti.

Regolamento REACH

In base alla Sentenza della Corte nella causa C-106/14:

Gli articoli che vengono **assemblati** o **uniti insieme** rimangono articoli, purché mantengano

- una forma,
- una superficie o
- un disegno specifici

che siano più decisivi per la loro funzione di quanto non lo sia la loro composizione chimica oppure finché non diventano rifiuti.

E pertanto, spetta al **fornitore di un prodotto** del quale uno o più articoli che lo costituiscono contengono una sostanza estremamente preoccupante, inclusa nell'elenco di sostanze candidate, in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso di tale articolo, **informare il destinatario** e, su richiesta, il consumatore, **della presenza di tale sostanza**, fornendo loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione.

Regolamento REACH: sostanze SVHC

- Le sostanze suscettibili di avere effetti gravi sulla salute umana e sull'ambiente possono essere incluse fra le sostanze estremamente preoccupanti, denominate **SVHC – Substances of Very High Concern**.
- Si tratta di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, nonché di sostanze con caratteristiche persistenti e bioaccumulabili. Fra le altre sostanze con un livello di preoccupazione equivalente vi sono, per esempio, gli interferenti endocrini.
- Il **piombo** è una delle sostanze riconosciute come estremamente preoccupanti e inserite in Candidate List nel 2018
- Dopo che una sostanza è stata ufficialmente riconosciuta nell'UE come estremamente preoccupante, viene inclusa nell'elenco di sostanze **candidate all'autorizzazione per l'uso da parte di ECHA**. Questo elenco è noto come **Candidate List** ed è un riferimento per i consumatori e l'industria sulle chimiche annoverate fra le più preoccupanti per la salute.

Regolamento REACH: sostanze SVHC

- Uno dei principali obiettivi dell'autorizzazione consiste **nell'eliminare gradualmente le sostanze estremamente preoccupanti, ove possibile**. L'ECHA pubblica informazioni sulle sostanze SVHC presenti negli articoli di consumo, combinando le informazioni contenute nei fascicoli di registrazione e le notifiche ricevute dagli importatori e dai produttori degli articoli.
- La "Tabella di marcia delle sostanze estremamente preoccupanti" mirava ad includere nell'elenco di sostanze candidate entro il 2020 tutte le sostanze estremamente preoccupanti attualmente note. Il 25 aprile 2022 è stato pubblicato un Documento di Lavoro "*Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability*" che definisce la pianificazione pluriennale ai sensi dell'articolo 68 del regolamento REACH sull'introduzione di nuove restrizioni e dell'articolo 69 del regolamento REACH sulla preparazione di proposte per il periodo fino al 2025-2027.
- Inoltre, i sindacati, le organizzazioni non governative e alcuni governi nazionali hanno stabilito elenchi di sostanze che considerano preoccupanti a causa dei loro effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente.

Regolamento REACH: sostanze SVHC

- Per le aziende che producono o importano, o forniscono più in generale nel mercato UE articoli contenenti sostanze SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1 % del peso dell'articolo, il Regolamento REACH prevede i seguenti obblighi:
 - **Notifica di sostanze contenute in articoli** - Articolo 7, Paragrafo 2
 - **Comunicazione di informazioni sulle sostanze contenute in articoli** - Articolo 33

Obbligo	Registrazione di sostanze contenute in articoli	Notifica di sostanze contenute in articoli	Comunicazione di informazioni sulle sostanze contenute in articoli
Fondamento giuridico nel regolamento REACH	Articolo 7, Paragrafo 1	Articolo 7, Paragrafo 2	Articolo 33
Attori interessati	Produttori e importatori di articoli	Produttori e importatori di articoli	Fornitori di articoli
Sostanze interessate	Sostanze destinate ad essere rilasciate da articoli	Sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione	Sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione
Soglia di tonnellaggio	1 tonnellata all'anno	1 tonnellata all'anno	--
Limite di concentrazione negli articoli	--	0,1 % (p/p)	0,1 % (p/p)
Esenzioni dall'obbligo possibile sulla base di			
Sostanza già registrata per tale uso (articolo 7, paragrafo 6)	Si	Si	No
Sulla base dell'esclusione dell'esposizione (articolo 7, paragrafo)	No	Si	No

Regolamento REACH e Direttiva Quadro sui Rifiuti: Notifica SCIP

- La Direttiva Quadro sui Rifiuti (UE) 2018/851 (Waste Framework Directive), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con l'art. 9 estende i doveri già previsti dall'articolo 33 del Regolamento REACH, obbligando i fornitori di articoli a comunicare le informazioni sulla presenza di SVHC alla banca dati SCIP dell'ECHA.
- Pertanto, il 5 gennaio 2021 è entrato in vigore l'obbligo di Notifica SCIP, per cui i fornitori di articoli, immessi sul mercato UE, devono trasmettere all'ECHA le informazioni sugli articoli contenenti sostanze SVHC in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p.
- Nonostante l'obbligo di Notifica SCIP sia già in vigore da oltre 1 anno, si segnala come le autorità si siano concentrate sulla fase di transizione, lasciando il tempo ai fornitori di articoli di fare le opportune verifiche e notificare ad ECHA i propri articoli. Con la pubblicazione del database SCIP si entra nella fase pienamente operativa...

La Banca Dati SCIP: prima pubblicazione settembre 2021

- Dal **14 settembre 2021** è possibile accedere ai dati sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) presenti negli articoli in quanto tali o in oggetti complessi presentati dalle aziende dell'Unione europea per rispondere all'obbligo previsto dalla Direttiva (UE) 2018/851 (Direttiva Quadro sui rifiuti).
- Al **16 giugno 2022** la Banca Dati SCIP contiene più di otto milioni di articoli notificati, consultabili al link <https://echa.europa.eu/it/scip-database>
- Per mezzo di una ricerca nella Banca Dati sarà possibile conoscere quali articoli contengono sostanze SVHC incluse nella Candidate List in una concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso (p/p) oppure quali oggetti complessi (prodotti), immessi sul mercato UE, incorporano tali articoli.

La Banca Dati SCIP: prima pubblicazione settembre 2021

<https://echa.europa.eu/it/scip-database>



50 Items per Page

Showing 1 - 50 of 8,039,262 results.

— First Previous Next Last —

Article Name	Other article identifiers	Article category	Last update	Details
DU SCIP_96575.05173	Item number: 96575.05173	8501310000 - SECTION XVI (84 - 85) Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles > Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles > Electric motors and generators (excluding generating sets) > Other DC motors; DC generators > Of an output not exceeding 750[W]	09-giu-2021	
Engine	Other: EN/D11K380 /24-357557	8708999790 - SECTION XVII (86 - 89) Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment > Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof > Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705 > Other parts and accessories > Other > Other > Other > Other	21-set-2021	
AM634 - Door Assembly LH	Part number: MY63-20123-AG	8708999790 - SECTION XVII (86 - 89) Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment > Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof > Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705 > Other parts and accessories > Other > Other > Other > Other	14-dic-2021	

La Banca Dati SCIP: obiettivi principali

- I tre principali obiettivi della Banca Dati SCIP sono:
 - ✓ **ridurre** le **sostanze pericolose** contenute nei rifiuti, incoraggiandone la **sostituzione con alternative più sicure**;
 - ✓ **creare un archivio** le informazioni disponibili atte a **migliorare le operazioni di trattamento dei rifiuti**;
 - ✓ **monitorare l'uso** di sostanze preoccupanti negli articoli durante l'**intero ciclo di vita** e contribuire a **migliorare l'economia circolare**, aiutando i gestori dei rifiuti a eliminare o altrimenti limitare la presenza di tali sostanze nei materiali riciclati.



La banca dati non è finalizzata alla verifica commerciale dei fornitori di articoli sui propri competitor.



La Banca Dati SCIP: categorie di prodotti e sostanze più comuni

- Le **categorie di prodotti** maggiormente notificate riguardano:
 - apparecchiature elettroniche e loro parti;
 - veicoli e loro parti;
 - articoli in gomma;
 - macchinari e loro parti;
 - strumenti di misura, ecc.
- Le **sostanze** più comuni notificate sono:
 - piombo;
 - monossido di carbonio;
 - triossido di piombo-titanio;
 - acido silicico, sale di piombo, ecc.

Sostanze SVHC: aggiornamento Candidate List - luglio 2021

- Dal 08.07 sono state introdotte ulteriori 8 sostanze ritenute da ECHA estremamente preoccupanti per la salute. Alcune delle nuove sostanze aggiunte sono utilizzate in prodotti cosmetici, articoli profumati, gomma e tessuti. Altri sono usati come solventi, ritardanti di fiamma o per fabbricare prodotti in plastica.

Le sostanze in questione sono:

- 1) 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde and its individual stereoisomers;
- 2) Orthoboric acid, sodium salt;
- 3) a. 2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP);
b. 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA);
c. 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA);
- 4) Glutaral;

Sostanze SVHC: aggiornamento Candidate List - luglio 2021

- Dal 08.07 sono state introdotte ulteriori 8 sostanze ritenute da ECHA estremamente preoccupanti per la salute. Alcune delle nuove sostanze aggiunte sono utilizzate in prodotti cosmetici, articoli profumati, gomma e tessuti. Altri sono usati come solventi, ritardanti di fiamma o per fabbricare prodotti in plastica.

Le sostanze in questione sono:

- 5) Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) (UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17);
- 6) Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP);
- 7) 1,4-dioxane;
- 8) 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol.

Sostanze SVHC: aggiornamento Candidate List - gennaio 2022

- L'Agencia Europea per la Chimica ECHA ha aggiornato, il 17 Gennaio 2022, la Candidate List.
- L'elenco delle sostanze candidate passa dunque da **219** a **223 voci**; alcune di queste coprono gruppi di sostanze chimiche, quindi il numero complessivo di sostanze chimiche interessate è maggiore.
- Una delle quattro sostanze è utilizzata nei **cosmetici** ed è stata aggiunta all'elenco dei candidati in quanto ha proprietà di distruzione degli ormoni nell'uomo.
- Due sono usati, ad esempio, nelle **gomme**, nei **lubrificanti** e nei **sigillanti**, e sono stati inclusi perché influiscono negativamente sulla fertilità.
- Il quarto è utilizzato nei **lubrificanti** e nei **grassi** ed è stato aggiunto in quanto persistente, bioaccumulabile e tossico, quindi dannoso per l'ambiente.

Sostanze SVHC: aggiornamento Candidate List - gennaio 2022

Le sostanze aggiunte sono:

#	Nome della sostanza	Numero EC	Numero CAS	Motivo dell'inclusione	Esempi di utilizzo/i
1	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	204-327-1	119-47-1	Toxic for reproduction (Article 57 c)	Gomme, lubrificanti, adesivi, inchiostri, carburanti
2	tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane	213-934-0	1067-53-4	Toxic for reproduction (Article 57 c)	Gomme, plastiche, sigillanti
3	(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC)	-	-	Endocrine disrupting properties (Article 57 f - human health)	Cosmetici
4	S-(tricyclo(5.2.1.0 ^{2,6})deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate	401-850-9	255881-94-8	PBT (Article 57 d)	Lubrificanti, grassi

Sostanze SVHC: aggiornamento Candidate List - giugno 2022

- Ad oggi, l'ultimo aggiornamento della Candidate List risale al 10 giugno 2022.
- L'elenco delle sostanze candidate raggiunge così 224 voci.

La sostanza in questione è:

#	Nome della sostanza	Numero EC	Numero CAS	Motivo dell'inclusione	Esempio di utilizzo/i
1	N-(hydroxymethyl) acrylamide	213-103-2	924-42-5	Cancerogeno; Mutagene	Come monomero per la polimerizzazione, come copolimero di fluoroalchil acrilato, e nelle vernici e rivestimenti.

Sintesi della comunicazione delle informazioni sulle sostanze presenti negli articoli ai sensi del Regolamento REACH e degli obblighi di Notifica SCIP

https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_it.pdf/

Obbligo	Comunicazione di informazioni sulle sostanze presenti negli articoli	Notifica SCIP
Base giuridica	Articolo 33 del regolamento REACH	Articolo 9, paragrafo 1, lettera i, della direttiva quadro sui rifiuti
Attori interessati	Fornitori di articoli*	
Articoli interessati	Tutti gli articoli in quanto tali o in oggetti complessi immessi sul mercato dell'UE (tutti gli oggetti che soddisfano la definizione di articolo ai sensi del regolamento REACH)	
Sostanze interessate	Sostanze incluse nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione	
Limite di concentrazione della sostanza negli articoli	Superiore allo 0,1 % p/p	
Soglia di tonnellaggio	No	
Esenzioni	No, tranne esenzioni specifiche consentite dagli Stati membri nell'interesse della difesa. ²³	
Informazioni da comunicare/fornire	Informazioni, in possesso del fornitore ²⁴ , sufficienti a consentire l'uso sicuro dell'articolo, tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita, nonché di un prevedibile uso improprio, smaltimento e riciclaggio ²⁵	
Identificazione di articoli o oggetti complessi	Disponibile nelle etichette sugli articoli o oggetti complessi, cataloghi o altri mezzi	Deve essere fornita nella notifica SCIP per determinare il campo di applicazione della notifica e consentire agli utenti della banca dati di identificarli
Formato per comunicare/fornire le informazioni	Non specificato nel testo giuridico	Stabilito dall'ECHA per trasmettere le informazioni alla banca dati SCIP

Direttiva RoHS

La **Direttiva RoHS** (**R**estriction **o**f **H**azardous **S**ubstances Directive) è la direttiva adottata dalla Comunità Europea dal 2002 (Direttiva 2002/95/CE) che impone restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose nei materiali impiegati per la costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le Direttive RoHS II e III

Le principali Direttive e Regolamenti in materia di **sostanze** con riferimento al settore Elettrotecnico ed Elettronico:

- Direttiva WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/UE;
- Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) 1907/2006/CE;
- Regolamento 2019/1021/UE relativo agli inquinanti organici persistenti (persistent organic pollutants – «POP»);
- Direttiva “Ecodesign” relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia 2009/125/CE;
- **Direttiva RoHS.**

Le Direttive RoHS II e III

Direttiva 2002/95/CE sulle restrizioni all'uso di alcune sostanze pericolose, anche nota come Direttiva RoHS I, prevede la limitazione di utilizzo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al di sopra di certe concentrazioni di:

- piombo,
- mercurio,
- cadmio,
- cromo esavalente
- alcuni ritardanti di fiamma (PBB e PBDE)

Quali **Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)**? → Articolo 3:

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (o «AEE»): apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da:

- **correnti elettriche o campi elettromagnetici**
- **le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi**

Le Direttive RoHS II e III

Con la Direttiva 2011/65/UE, la RoHS è stata resa completamente autonoma ed indipendente dalla Direttiva RAEE. Seppure a livello Europeo le due Direttive fossero state pubblicate separate, la legislazione Italiana aveva incorporato ambedue le direttive recependole in un unico documento, il Decreto legislativo n. 151/2005. Dopo il 2011, le direttive sono state recepite a livello nazionale in forma autonoma tramite:

- **D.Lgs 49/2014 (RAEE)**
- **D.Lgs 27/2014 (RoHS).**

Rispetto alla precedente RoHS I, la **RoHS II** si presenta come una direttiva a sé stante (e non più interconnessa alla Direttiva RAEE): rispetto alla precedente formulazione **sono stati eliminati i collegamenti alla RAEE**, ad esempio per quanto riguarda l'elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione, il quale viene invece definito all'**Allegato I** della nuova direttiva.

A tal proposito, il campo di applicazione della direttiva è sostanzialmente ampliato con l'aggiunta di una nuova categoria che include tutte le AEE non coperte da alcuna delle altre 10 categorie (**open scope**).

Le Direttive RoHS II e III

Tramite la **Direttiva Delegata 2015/863/UE**, l'Allegato II della Direttiva RoHS 2011/65/UE è stato modificato inserendo 4 nuovi ftalati nell'elenco delle sostanze soggette a restrizione, ovvero:

- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)
- Benzilbutilftalato (BBP)
- Dibutilftalato (DBP)
- Diisobutilftalato (DIBP)

Si passa dunque **alla RoHS III**.

Le Direttive RoHS II e III

	RoHS I Direttiva 2002/95/CE (27.01.2002)	RoHS II Direttiva 2011/65/EU (08.06.2011)	RoHS III Direttiva 2015/863/UE (31.03.2015)
ALLEGATO I Categorie di AEE disciplinate dalla presente direttiva	1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 8. Dispositivi medici 9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali 10. Distributori automatici	1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 8. Dispositivi medici 9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali 10. Distributori automatici 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate	1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 8. Dispositivi medici 9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali 10. Distributori automatici 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
ALLEGATO II Sostanze con restrizione d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei	Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)	Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)	Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %) Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %) Dibutilftalato (DBP) (0,1 %) Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

Le Direttive RoHS II e III

- In **Allegato II** sono specificati i valori delle concentrazioni massime di ciascuna sostanza regolamentata che saranno tollerate all'interno dei singoli **materiali omogenei**; i valori sono espressi come percentuale della quantità di sostanza regolamentata sul peso complessivo del materiale omogeneo.

Materiali omogenei

Ai fini della direttiva RoHS, e come già recepito con il D.Lgs. 151 – primo recepimento italiano della Direttiva RoHS

per «**materiale omogeneo**» si intende *un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi.*

Le Direttive RoHS II e III

Numerose AEE presentano strutture complesse formate da un alto numero di componenti (ordine delle migliaia) e possono avere fino a 1000-2000 materiali omogenei. Inoltre, spesso i materiali omogenei sono costituiti da combinazioni indivisibili di sostanze diverse e quindi impossibili da separare con le operazioni di campionatura.

Nel disassemblamento vanno poi considerate eventuali **esenzioni** applicabili ed elencate negli Allegati III e IV della Direttiva RoHS.

Esempi di applicazione della definizione di materiale omogeneo

- **Placcature e rivestimenti**, in generale, sono costituiti da diversi strati distinti. In questo caso ogni strato deve essere considerato separatamente.
- Un componente elettronico, per quanto piccolo, non può essere considerato come un'unità, ma **l'analisi del contenuto di sostanze bandite deve essere effettuata su tutti i materiali che costituiscono il componente.**

Le Direttive RoHS II e III

Come la versione precedente, la RoHS mantiene:

- l'esclusione di alcune tipologie di prodotti dall'obbligo del rispetto della Direttiva stessa e inoltre;
- l'esenzione di alcune applicazioni specifiche dal sottostare ai limiti di presenza previsti per le singole sostanze.

Le citate esclusioni non hanno indicazioni di limiti di tempo, quindi restano valide fino ad eventuali revisioni del testo della Direttiva.

Le Direttive RoHS II e III

Per “**esclusione**” si intende un’AEE o una tipologia di impiego che non rientra nello scopo della RoHS e come tale non necessita quindi di rispondere agli adempimenti previsti (*restrizioni in materia di sostanze, marcatura CE, redazione Dichiarazione UE di Conformità, ecc.*).

All’art.2.4 è stata introdotta una **lista di esclusione** esplicita dal campo di applicazione, pertanto qualora un’apparecchiatura elettrica ed elettronica dovesse essere classificabile come elencato nel suddetto articolo sarà da considerarsi esclusa dallo scopo RoHS.

1. Apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
2. Apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
3. Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;

Le Direttive RoHS II e III

4. Utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
5. Impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
6. Mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
7. Macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
8. Apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
9. Dispositivi medici impiantabili attivi;
10. Pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali.

Le Direttive RoHS II e III

A differenza delle **esclusioni**, le **esenzioni** non hanno invece una durata indefinita nel tempo bensì presentano un preciso periodo di validità ed una data di scadenza.

Per “**esenzioni**” si intendono applicazioni esentate dalle limitazioni di presenza delle sostanze in quanto non esistono sostituti tecnologicamente ed economicamente validi.

La giustificazione principale di una esenzione è la mancanza di una alternativa tecnica. Un elenco delle esenzioni previste viene riportato negli Allegati III e IV della Direttiva 2011/65/UE.

L'elenco delle richieste in valutazione e gli elenchi delle esenzioni aggiornati periodicamente possono essere visionati consultando il sito della Commissione Europea di seguito indicato:

https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm

Le Direttive RoHS II e III

A titolo di esempio, si riporta un estratto delle richieste in valutazione proposte in data 13/01/2021 dall'Oeko-Institut e.V., in attesa della decisione finale da parte della Commissione Europea. Il report finale sullo studio di valutazione riguarda le richieste di rinnovo di nove esenzioni (6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I e 7(c) - II dell'Allegato III).

Richieste di rinnovo	Raccomandazione da Oeko-Institut	Data di scadenza e ambito proposti
Allegato III, 6(a), 6(a)-I	6(a): Piombo come elemento di lega nell'acciaio per lavorazioni meccaniche contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e in acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso	21/07/2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di categoria 8; 21/07/2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali di categoria 9 e per la categoria 11
	6(a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio per lavorazioni meccaniche contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso	Scade il 21/07/2024 per tutte le categorie
	6(a)-II: Piombo come elemento di lega in componenti di acciaio zincato per immersione a caldo in batch contenenti fino allo 0,2 % di piombo in peso	Scade il 21/07/2026 per tutte le categorie

Le Direttive RoHS II e III

Fonte: <https://www.anima.it/media/news/tutte-le-news/direttiva-rohs-2-e-rinnovo-esenzioni-pubblicato-il-report-di-valutazione-del-pack-22.kl>

Richieste di rinnovo	Raccomandazione da Oeko-Institut	Data di scadenza e ambito proposti
Allegato III, 6(b)/6 (b)-I	6(b)-I: Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso a condizione che provenga dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo	Scade 12 mesi dopo la decisione per tutte le categorie
	6(b)-III: Piombo come elemento di lega nelle leghe da colata di alluminio contenenti fino allo 0,3% di piombo in peso a condizione che provenga dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo	Scade il 21/07/2026 per tutte le categorie
Allegato III, 6(b)-II	6(b)-II: Piombo come elemento di lega nell'alluminio per lavorazioni meccaniche con un tenore di piombo fino allo 0,4 % in peso	Scade 18 mesi dopo la decisione per tutte le categorie
	6(b)-IV: Piombo come elemento di lega nell'alluminio per lavorazioni meccaniche con un contenuto di piombo fino allo 0,4 % in peso nelle valvole del gas applicate nella categoria 1 AEE (grandi elettrodomestici)	Scade il 31/12/2024
Allegato III, 6(c)	6(c): lega di rame contenente fino al 4 % di piombo in peso	Scade il 21/07/2026 per tutte le categorie

Le Direttive RoHS II e III

Estratto delle esenzioni rinnovate dalla Commissione Europea (Allegato III - Dicembre 2021)

	Esenzione	Scadenza	Direttiva delegata
1.	Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):	24 febbraio 2023	2022/276/UE del 13/12/2021
1 a)	Per usi generali di illuminazione < 30 W: 2,5 mg	24 febbraio 2023	2022/276/UE del 13/12/2021
1 b)	Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 3,5 mg	24 febbraio 2023	2022/276/UE del 13/12/2021
1 c)	Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg	24 febbraio 2023	2022/276/UE del 13/12/2021
1 d)	Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg	24 febbraio 2023	2022/276/UE del 13/12/2021
1 e)	Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm: 5 mg	24 febbraio 2023	2022/276/UE del 13/12/2021

Fonte: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en#objectives

Le Direttive RoHS II e III

Fonte: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en#objectives

Estratto delle esenzioni rinnovate dalla Commissione Europea (Allegato III - Dicembre 2021)

	Esenzione	Scadenza	Direttiva delegata
2 a)	Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada):	24 febbraio 2023	2022/284/UE del 16/12/2021
2 a) 1)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 4 mg	24 febbraio 2023	2022/284/UE del 16/12/2021
2 a) 2)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg	24 febbraio 2023	2022/284/UE del 16/12/2021
2 a) 3)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg	24 febbraio 2023	2022/284/UE del 16/12/2021
2 a) 4)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 3,5 mg	24 febbraio 2023	2022/284/UE del 16/12/2021
2 a) 5)	Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000 h): 5 mg	24 febbraio 2023	2022/284/UE del 16/12/2021

Le Direttive RoHS II e III: obblighi

Quali sono gli obblighi per il Fabbricante o Soggetto Responsabile di una AEE soggetta a RoHS?

- Redazione di **Dichiarazione di Conformità** →
 - con i contenuti di cui all'Allegato VI della Direttiva (Allegato IV del D. Lgs. 27/2014) e
 - apposizione della **marcatura CE** sul **prodotto finito** secondo i principi generali di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n° 765/2008.
- Preparazione di **Fascicolo Tecnico** contenente tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dei **singoli materiali omogenei costituenti l'apparecchiatura**:
 - garantire che l'apparecchiatura sia stata progettata e fabbricata conformemente alle restrizioni relativamente alle sostanze di cui alla Direttiva RoHS;
 - predisporre la **documentazione tecnica** in accordo alla norma armonizzata EN 50581:2012 e predisporre una **procedura di controllo della produzione** conformemente all'allegato II Modulo A della Decisione n° 768/2008/CE.

Le Direttive RoHS II e III: obblighi


- Da notare che, qualora dovessero essere presenti altre direttive applicabili, che richiedessero la valutazione della conformità (ad esempio **Direttiva Macchine**, **Direttiva PED**, ecc.), potrà essere redatta una documentazione tecnica unica.
- Il Fabbricante o il Soggetto Responsabile è responsabile della conformità del prodotto finito immesso sul mercato!
- Riguardo le sanzioni previste in caso di inottemperanza vanno, a seconda dei casi, da 5.000 euro a 100.000 euro per Produttori e Importatori e da 5.000 Euro a 30.000 euro per i Distributori.

Per prodotto finito si intende:

*una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una **funzione diretta**, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese per l'utilizzatore finale. La "**funzione diretta**" è definita come una qualsiasi funzione di un componente o di un prodotto finito che svolge l'uso previsto specificato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso per gli utilizzatori finali. Questa funzione può essere disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona.*

Le Direttive RoHS II e III: obblighi

La marcatura CE è apposta sul prodotto finito o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, prima della sua immissione sul mercato. Qualora la natura del prodotto non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.



Simbolo ufficiale della marcatura

Nella Direttiva RoHS non è previsto alcun obbligo di marcatura dei prodotti, al di fuori della Marcatura CE, per attestare la conformità degli stessi alla Direttiva e ai limiti previsti per le sostanze regolamentate. Malgrado ciò, dopo l'entrata in vigore della prima Direttiva 2002/95/CE vi è stato un impiego di marchi e simboli (tutti diversi) ideati e utilizzati da: Produttori, Lavoratori, Enti di certificazione, ecc...

L'utilizzo di tali marchi avvenne con l'intento di attestare la conformità dei prodotti così contrassegnati ai requisiti della Direttiva.

Le Direttive RoHS II e III: guida all'applicazione

Per l'applicazione della Direttiva RoHS si può fare riferimento a:

Guida alla conformità RoHS:

implicazioni tecniche e indicazioni di buona pratica

CEI 111 – 51 del marzo 2021.

La Guida tecnica vuole guidare l'utente nei passaggi e nelle procedure utili al raggiungimento dello status di conformità RoHS del proprio prodotto.

La Guida non tratta in alcun modo gli aspetti legali correlati alla Direttiva (immissione sul mercato, ruoli degli operatori economici, ecc.) o inerenti il campo di applicazione della disciplina.

La Guida in oggetto sostituisce completamente la Guida CEI 111-51:2013-03.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



IN COLLABORAZIONE CON



CON IL CONTRIBUTO DI



MEDIA PARTNER





ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA

